

TI_GERICHTE 15.2000.145 vom 13. November 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-11-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.145

FR: TI_GERICHTE 15.2000.145 du 13 novembre 2000

IT: TI_GERICHTE 15.2000.145 del 13 novembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Per costante giurisprudenza, il ricorso ex art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico ed attuale di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un errato comportamento (Flavio Cometta , Commentario alla LPR, n. 2.4 ad art. 7, p. 115-116, con rif.). Nel caso di specie, se, malgrado l'avvenuta aggiudicazione del fondo RFD n. _____ (in modo corretto poiché il ricorrente non ha chiesto l'effetto sospensivo), il ricorrente conserva comunque un interesse a non essere considerato, con _____, solidalmente debitore – qualora non lo fosse – dei crediti posti in esecuzione, va constatato che tale interesse diverrà eventualmente attuale e significativo solo nell'ipotesi in cui l'UEF di Locarno dovesse tenerne conto per allestire gli attestati d'insufficienza del pegno. Il ricorso è pertanto irricevibile per carenza di gravamen a questo stadio di procedura. 2. Il ricorrente non era nemmeno costretto a ricorrere già contro l'elenco oneri, sotto pena di non poterlo più fare in seguito. Infatti, l'indicazione del debitore (recte: l'escusso) non è esatta né nell'elenco oneri né nello stato descrittivo del fondo (cfr. art. 34 RFF, per rinvio dell'art. 102 RFF, nonché moduli RFF 9 E e 9a E). Quest'indicazione, che comunque dovrebbe fondarsi esclusivamente sugli atti di procedura, diventa decisiva solo al momento dell'allestimento dello stato di riparto per i creditori pignorati (cfr. modulo RFF 20, ultima colonna) in relazione con la questione degli attestati d'insufficienza di pegno, e non può ovviamente essere anticipata, dato che un'eventuale insufficienza del pegno si rivela non prima dell'aggiudicazione del fondo. Occorre tuttavia dare atto al ricorrente che la menzione di una solidarietà passiva tra esso e _____ non risulta dagli atti, in particolare dai precetti esecutivi. L'UEF di Locarno avrebbe dovuto limitarsi ad indicare che, nell'esecuzione n. _____, escussa è _____ e terzo proprietario dell'oggetto del pegno _____ (ovvero il ricorrente era proprietario solo del fondo RFD _____ di _____), mentre, nell'esecuzione n. _____, escusso era _____, essendo _____ stata coinvolta quale terza proprietaria del fondo RFD _____ di _____. Come già detto, non ne è comunque derivata per il ricorrente alcuna inconvenienza di tipo procedurale. 3a. Su richiesta dell'UEF di Locarno, giova inoltre rilevare che, nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, un attestato d'insufficienza del pegno deve, se del caso, essere rilasciato unicamente ai creditori pignorati procedenti (art. 158 cpv. 1 LEF: modulo 42a), limitatamente all'importo figurante sul precetto esecutivo o per il quale l'opposizione è stata rigettata, e deve indicare sia l'escusso che il co-escusso, quand'anche quest'ultimo non risultasse personalmente responsabile del credito posto in esecuzione (cfr. Philipp Kunz ,

VZG 120 – neu und umstritten, IWIR 1998, p. 98; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 34 e 37 ad art. 158; cfr. pure Bernheim/Känzig , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 14 ad art. 158. Questa concezione non è incontestata (cfr. STF non pubblicata in DTF – ma in IWIR 1999, 86-87, con osservazioni critiche di Kurt Stöckli ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann , Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art. 158). Il Tribunale federale si è però fondato su una sua decisione del 1915 (pubblicata in DTF 41 III 92, cons. 4), addirittura anteriore all'adozione del RFF (nel 1920). Certo, la succitata giurisprudenza è stata codificata nell'art. 120 vRFF, ma lo stesso Tribunale federale ha modificato questa norma nel 1996, conformemente al testo dell'art. 158 cpv. 1 nLEF che limita il rilascio dell'attestato d'insufficienza di pegno al solo creditore procedente . Non si vede pertanto come si potrebbe interpretare l'art. 120 nRFF, entrato in vigore il 1. gennaio 1997, nel senso della vecchia giurisprudenza federale. Quanto a Jaeger/Walder/Kull/Kottmann non viene citato nemmeno l'art. 120 nRFF, fondandosi unicamente sul rapporto della Commissione del Consiglio degli Stati del 13 novembre 1886. A ben vedere non è esente da ogni rimprovero la soluzione attuale voluta dal legislatore per parificare la situazione dei creditori pignoratizi procedenti con quella dei creditori pignoranti – il cui attestato di carenza beni vale come titolo di rigetto provvisorio (cfr. art. 149 cpv. 2 LEF) – a motivo che sia gli uni che gli altri hanno fatto valere i propri diritti con un'esecuzione (cfr. FF 1991 III 77, n. 204.4). Infatti, l'escusso ha anche la possibilità di contestare i crediti dei creditori pignoratizi non procedenti iscritti nell'elenco oneri (cfr. art. 140 cpv. 2 LEF per rinvio dell'art. 156 cpv. 1 LEF; art. 37 RFF per rinvio dall'art. 102 RFF). Non è poi rilevante il fatto che un'eventuale decisione in proposito abbia, di regola, un effetto limitato all'esecuzione in corso (art. 37 cpv. 2 RFF; cfr. tuttavia, da una parte l'art. 37 cpv. 3 RFF, dall'altra Gilliéron , op. cit., n. 158 ad art. 140: la sentenza può esplicare, oltre agli effetti di diritto esecutivo, effetti di diritto civile – sul merito – opponibili all'escusso con forza di cosa giudicata, quando quest'ultimo è stato parte al processo e che sono state prese conclusioni nel merito; una decisione di questo genere sarebbe quindi un titolo di rigetto definitivo), dato che è pure il caso della decisione di rigetto dell'opposizione (Daniel Staehelin , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 79 ss. ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire de la LP, Losanna 1999, vol. I, n. 64 ad art. 84). Vero è però che l'escusso, nell'esecuzione preliminare, assume la posizione di convenuto (nella procedura di rigetto), mentre nella procedura di appuramento degli oneri, se il contendere verte su una circostanza che è oggetto di un'iscrizione a registro fondiario, spetta all'escusso inoltrare azione (cfr. art. 39 RFF). Comunque sia, il legislatore ha chiaramente voluto un trattamento differenziato dei creditori pignoratizi procedenti e non procedenti, scelta che va rispettata dalle autorità amministrative e giudiziarie. È tuttavia doveroso precisare che l'ufficio di esecuzione è comunque tenuto ad iscrivere nell'elenco oneri anche le altre pretese, oltre quelle per le quali l'opposizione è stata rigettata in via provvisoria (comprese quelle per cui è stato invano chiesto il rigetto), se il procedente le ha insinuate nel termine dell'art. 138 cpv. 2 n. 3 LEF (per rinvio dell'art. 156 cpv. 1 LEF) o se esse risultano dal registro fondiario (cfr. Daniel Staehelin , *Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief*, AJP 1994 , p. 1268 ad XVI. A). Ciò nondimeno lo scoperto da riportare nell'attestato d'insufficienza del pegno si determinerà in funzione dell'importo figurante nella domanda di realizzazione ammissibile. Agli altri creditori pignoratizi non procedenti (o, quand'anche procedenti, per la parte del loro asserito credito per la quale essi non hanno ottenuto il

rigetto dell'opposizione) va rilasciata una dichiarazione constatante solo che le loro pretese sono rimaste scoperte (art. 120 RFF: modulo RFF 21, che deve tuttavia essere adattato per i creditori pignoratizi non procedenti, il cui credito era scaduto al momento dell'incanto, cfr. Gilliéron , op. cit., n. 13 ad art. 158), che non conferisce al suo titolare, al contrario dell'attestato d'insufficienza del pegno, i diritti previsti all'art. 158 cpv. 2 e 3 LEF (cfr. Amonn/Gasser , n. 42 ad § 33). 3b. Nel caso di specie, un attestato d'insufficienza del pegno potrà quindi essere rilasciato a _____ (creditore pignoratizio procedente), nell'esecuzione n. _____, limitatamente all'importo totale di fr. 4'600'000.-- (somma dei crediti incorporati nelle cartelle in II, III e IV grado gravanti il fondo RFD _____ di _____), oltre interessi di mora al 5% dal 1. giugno 1996, per il quale è stato concesso il rigetto provvisorio dell'opposizione (CEF 18 maggio 1998, in re _____ c/ _____, inc. 14.1997.00102). Dovrà esservi indicata solo l'escussa, ossia _____, non essendo _____ da ritenere terzo proprietario del fondo RFD _____ di _____. Per la pretesa di _____ relativa al credito incorporato nella cartella in I grado gravante il fondo RFD _____ di _____ potrà invece essere rilasciata unicamente una dichiarazione constatante che essa è rimasta scoperta. La sussistenza di un eventuale credito di _____ contro il ricorrente per lo scoperto presuppone del resto che quest'ultimo ne sia personalmente responsabile sul suo intero patrimonio.

E. 4

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 5

Intimazione a: _____ Comunicazione all'UEF di Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente _____ Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.